

REPUBBLICA ITALIANA

---

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 19 SETTEMBRE 1983

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in estratto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possono interessare la generalità dei cittadini.

Le leggi e i regolamenti della Regione, le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale e i provvedimenti di maggiore interesse vengono pubblicati in appositi supplementi.

Direzione e redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano - Telefono 67.65.1.**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono 283.504 - 284.158**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul C.C.P. n. 12085213.

Abbonamento per anno solare L. 50.000 - la copia L. 500 - arretrato il doppio.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano.

Il testo degli annunci, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale e l'altra in carta uso bollo, fatte salve le esenzioni di legge (comuni e province).

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul C.C.P. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la seguente tariffa; indicando ragione sociale e partita IVA.

Titolo in grassetto L. 1.200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 18% di IVA.

Per bandi di concorso ed avvisi legali redatti secondo gli schemi pubblicati nell'allegato al n. 48 dell'1 dicembre 1982, a forfait L. 15.000 aumentato del 18% di IVA.

### I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

**Milano** - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37

**Milano** - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16

**Milano** - Libreria degli Uffici - Via Turati 26

**Milano** - Libreria Terminal - Via Don Sturzo 37

**Milano** - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8

**Monza** - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4

**Bresso** - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11

**Bergamo** - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38

**Brescia** - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29

**Como** - Libreria Nani - Via Cairoli

**Cremona** - Galleria del Libro - Libreria Coop. - Galleria XXV Aprile 10

**Mantova** - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto I 32

**Pavia** - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29



## SOMMARIO

|                                                                                    |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 76                                           | pag. |
| Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate . . . . . | II   |
|                                                                                    |      |
| LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 77                                           |      |
| Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone . . . . .  | IV   |
|                                                                                    |      |
| LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 78                                           |      |
| Istituzione del parco naturale del Monte Barro . . . . .                           | VII  |
|                                                                                    |      |
| LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 79                                           |      |
| Istituzione del parco naturale dell'Adamello . . . . .                             | IX   |
|                                                                                    |      |
| LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 80                                           |      |
| Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord . . . . .                            | XI   |
|                                                                                    |      |
| LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 81                                           |      |
| Istituzione del parco naturale dell'Adda Sud . . . . .                             | XV   |
|                                                                                    |      |
| LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 82                                           |      |
| Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro . . . . .                    | XIX  |

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 76

**Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Istituzione del Parco)

1. È istituito il «Parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate», ai sensi del Titolo II, Capo II, della legge regionale «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale».

Art. 2

(Confini)

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del Consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta «Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate», aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3

(Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i comuni di Binago, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Veniano, Lurago Marinone, Limido Comasco, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino, Tradate, Venegono Inferiore, Venegono Superiore, Veduggio e le Province di Como e di Varese.

2. Il Consorzio del parco ha sede a Castelnuovo Bozzente.

3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del Consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4

(Statuto del Consorzio)

1. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico, nel quale sia garantita la presenza di un membro designato dal consorzio «La pineta - Associazione tra i proprietari dei boschi e fondi situati nel comprensorio»;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del Consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.

Art. 5

(Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del Consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del Consorzio.

Art. 6

(Formazione del piano territoriale)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal Consorzio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7

(Norme di salvaguardia)

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni della l.r. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

— imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

— imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

— imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un

ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. All'esterno del perimetro dei centri edificati, di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

b) la chiusura di sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interrimento per la normale pratica agronomica;

d) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica del parco e quella viaria e turistica;

e) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

f) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

g) gli interventi che possono causare alterazioni o danni all'ambiente forestale o agrario, o mutamenti ai tipi di coltivazione e piantagione in atto, salve le normali rotazioni agricole e i tagli selettivi; in particolare non sono consentiti:

- disboscamenti;
- interventi di alterazione o trasformazione dei terreni cespugliati, di brughiera o incolti;
- alterazione dei sentieri campestri;
- alterazione dei corsi d'acqua, stagni o zone umide;

h) il pascolo e il transito di ovini e caprini nei complessi boscati, nonché nei terreni cespugliati, di brughiera o incolti.

5. È vietata l'apertura di nuove cave.

6. È vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale che possono essere autorizzate, sentito il Consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

7. È vietato l'allestimento dei villaggi turistici e dei campeggi stabili, disciplinati dalla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71.

8. La costruzione di strade intercomunali e di rilevanti infrastrutture in genere, sia pubbliche che private, anche se previste dagli strumenti urbanistici vigenti, deve essere autorizzata dal presidente del Consorzio.

9. Nei terreni boscati, cespugliati, di brughiera o incolti, si applicano i divieti di cui all'art. 9, III comma della legge 1 marzo 1975, n. 47, anche in assenza della dichiarazione di stato di grave pericolosità.

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Fino alla data di elezione del presidente del Consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla l.r. 27 gennaio 1977, n. 9 spettano al Presidente della Giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 16 settembre 1983

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 luglio 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 settembre 1983 prot. n. 22502/10957)

ALLEGATO B)

# **Istituzione del parco naturale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate**

## **RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI**

Il Parco della Pineta di Appiano Gentile e Tradate è ubicato a cavallo fra le provincie di Varese (a Ovest) e di Como (a Est) e interessa il territorio di 15 comuni, e più precisamente:

— per la provincia di Varese (da Nord a Sud) i comuni di: Vedano Olona, Venegono Superiore, Venegono Inferiore, Tradate;

— per la provincia di Como (da Nord a Sud) i comuni di: Binago, Beregazzo con Figliaro, Castelnuovo Bozzente, Oltrona S. Mamette, Appiano Gentile, Veniano, Lurago Marinone, Limido Comasco, Mozzate, Carbonate, Locate Varesino.

La descrizione dei confini del parco è effettuata in senso orario.

**Binago** — Dal confine provinciale (coincidente con quello comunale), si segue la strada Vedano Olona-Binago, fino al limite dell'area urbanizzata, escludendo il centro di Binago, in direzione Sud, parallelamente alla zona boscata (indicata in P.R.G.) fino al congiungimento con la strada Venegono Superiore-Binago; si procede lungo la stessa in direzione Nord per circa 200 m., si svolta a destra in coincidenza di una strada campestre ad andamento irregolare in direzione Sud-Est, fino all'estrema periferia della località « Monello », in corrispondenza di un impluvio; mantenendosi sul perimetro della frazione « Monello », si procede poi in direzione del metanodotto SNAM, proseguendo sullo stesso fino al confine comunale.

**Beregazzo con Figliaro (I parte)** — Si prosegue per circa 100 m. lungo il metanodotto, fino all'incrocio con una strada carrareccia e poi su questa in direzione Sud-Est, fino all'inizio dell'impluvio, indi ci si immette sulla strada consorziale detta « Roncaccio » e quindi in direzione Sud lungo una diagonale immaginaria, fino all'intersezione con la strada consorziale detta « Diga »; si esclude il lotto edificato fino ad incontrare Via Piave e, risalendo lungo la stessa in direzione Nord, fino all'incrocio della strada consorziale della Rossina; si svolta poi sulla destra per una strada sterrata fino in via Roma, proseguendo sulla stessa in direzione Sud per un tratto di circa 450 m. fino alle prime abitazioni di Beregazzo; si gira poi

a destra e si prosegue lungo la linea di massima pendenza fino ad incrociare Via Piave.

**Castelnuovo Bozzente** — Il confine del parco prosegue con due segmenti in direzione Sud-Est comprendendo quasi tutto il territorio di Castelnuovo.

**Beregazzo con Figliaro (II parte)** — Il confine del parco procede in direzione Sud-Est con andamento lineare fino al confine comunale.

**Oltrona S. Mamette** — Si prosegue sulla strada comunale in direzione Sud, escludendo le prime cascine che si incontrano sulla destra, fino al confine comunale.

**Appiano Gentile** — Proseguendo sulla strada che da Oltrona porta ad Appiano si imbecca a destra la via Varese, percorrendola per circa 450 metri; si svolta alla terza traversa proseguendo fino oltre le abitazioni in direzione Sud, fino ad incrociare Via della Resistenza, che viene attraversata per giungere al limite dell'area sottoposta a vincolo idrogeologico, fino all'incrocio con Via Monte Bianco e poi fino a via Monte Carmelo. Si prosegue a Sud, lungo la linea di livello, per 350 m, fino ad incontrare la strada consortile per i boschi; al primo bivio, si segue in direzione Sud la strada campereccia fino all'incrocio con via De Gasperi; superata quest'ultima, sempre in direzione Sud, si raggiunge lungo strade campereccie la scarpata che incrocia la curva di livello a quota 315 fino al viale dello Sport; si percorre in direzione Est il viale stesso per 250 m fino all'incrocio con la strada per Veniano, proseguendo su quest'ultima fino al confine comunale.

**Veniano** — Il confine del parco prosegue lungo la strada, che prende il nome di Via Somigliana, in direzione Sud costeggiando il Cimitero (escluso) per raggiungere la zona industriale, che viene parimenti esclusa, fino al confine comunale.

**Lurago Marinone** — Si esclude la zona industriale e si raggiunge ad Est la S.P. 24, che viene seguita fino al confine comunale.

**Limido Comasco** — Si prosegue lungo la strada che prende il nome di via Milano in direzione Sud fino ad incontrare sulla destra la via Bisbino; si percorre quest'ultima e la si prolunga idealmente in direzione Ovest fino al torrente « Bozzente », che si segue fino al confine comunale.

**Mozzate** — Si procede lungo il torrente Bozzente che, in questo tratto prende il nome di « Torrente della Valle dei Preti », fino alla confluenza con il torrente proveniente dai boschi a Nord; si segue quest'ultimo attraverso la località « I Ronchi », verso Nord, escludendo la zona di edilizia economico-popolare, fino all'altezza della cascina « Ronco Albino » e fino ad incontrare una strada consorziale verso Ovest. Si percorre quest'ultima strada inizialmente in direzione Ovest (per circa 150 m), e successivamente in direzione Sud (per circa 1 km), fino ad arrivare al ponte del torrente in via Mancorno; si prosegue per la strada campestre dei Roncacci, in direzione Ovest fino ad incontrare una strada consorziale sulla destra; si percorre quest'ultima in direzione Nord per circa 220 m, quindi si svolta a sinistra, fino al confine comunale.

**Carbonate** — Si raggiunge Via Manzoni, che si percorre per circa 100 m; si piega a Nord-Est per altri 100 m e si prosegue in direzione Nord-Ovest parallelamente alla nuova strada di P.R.G. a circa 100 m, fino ad incontrare Via Frova in direzione Nord-Est; quindi si volta a sinistra con angolo retto e si percorre un tratto di 300 m circa intersecando e sorpas-

sando la strada che porta a cascina Moneta; da qui si prosegue in direzione Nord-Ovest, escludendo le abitazioni e seguendo confini di mappale, parallelamente alla Via Galilei fino al confine comunale.

**Locate Varesino** — Si entra nel comune e si prosegue nella stessa direzione per circa 250 m su una strada di campagna, fino ad incontrare il torrente « Gradaluso » e, seguendo lo stesso, si arriva ad incrociare la strada di penetrazione nei boschi che parte dal semaforo sulla S.S. 233; si percorre la strada stessa in direzione Nord per circa 450 m in salita fino ad arrivare a Nord al limite estremo del muro di cinta; si piega verso Ovest e si arriva al confine comunale e provinciale; si segue detto confine verso Sud-Ovest, fino ad incontrare il torrente « Gradaluso ».

**Tradate** — Si risale il torrente « Gradaluso » fino ad incrociare la via Del Pracallo, che si percorre per oltre 50 m; si piega poi verso Ovest nel compluvio fino al limite dei boschi indicati in P.R.G.; si segue detto limite in direzione Nord, per poi proseguire in direzione Ovest, lasciando sulla sinistra la Cascina Montechiaro ed immettendosi nella stessa direzione, in Via Mayer; si segue quest'ultima fino all'incrocio con Via Costa dei Re, si prosegue in Via delle Ginestre e, attraverso segmenti irregolari, escludendo le edificazioni, ci si immette in Via della Sanità; proseguendo in direzione Sud-Ovest si arriva al torrente « Fontanile », passando attraverso i campi per la linea di massima pendenza, fino al viale Arti, che viene percorso verso Nord; si continua seguendo un piccolo affluente (di destra) del torrente « Fontanile », posto immediatamente a Nord della Cascina Masciocchi, fino ad arrivare al confine comunale.

**Venegono Inferiore** — Si segue via Manzoni per 100 m, ci si immette su una strada campestre in direzione Est e la si percorre per circa 450 m; si esclude il seminario e si procede in direzione Nord fino all'altezza di via Bandiera; si segue il compluvio verso Ovest, fino al confine comunale.

**Venegono Superiore** — Si prosegue in direzione Nord fino alla strada che porta dalla pineta al centro edificato, si piega a Nord e, all'altezza della cascina « Colombera » si piega in direzione Ovest e successivamente in direzione Nord fino al confine comunale; si continua lungo il confine tra Venegono e Vedano, fino a circa 200 m dalla ferrovia.

**Vedano Olona** — Si esclude l'area industriale percorrendo strade campestri con una linea irregolare, fino ad immettersi in Via Monza, all'altezza del Lazaretto, poi in Via San Siro; in direzione Nord-Est ci si immette lungo la tangenziale di progetto, fino a Via degli Alpini. Si passa a Sud del limite della sorgente Baraggia, si esclude la Fornace per proseguire in direzione Nord, lungo confini di mappale, fino a Via De Amicis e la vecchia strada per Binago; proseguendo per questa ultima in direzione Nord-Est, si arriva al confine comunale.

**LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 77**

**Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Istituzione del Parco)

1. È istituito il « Parco naturale di Montecchia e della Valle del Curone », ai sensi del Titolo II, Capo II, della legge regionale « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

Art. 2

(Confini)

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del consorzio di cui all'articolo successivo, da tabelle con la scritta « Parco Montecchia e Valle Curone », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3

(Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio tra i comuni di Sirtori, Perego, Rovagnate, Olgiate Molgora, Montecchia, Cernusco Lombardone, Osago, Lomagna, Missaglia e Vigano.

2. Il Consorzio del Parco ha sede a Montecchia.

3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del Consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4

(Statuto del Consorzio)

1. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere:

- a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
- b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del Consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

Art. 5

(Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del Consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del Consorzio.

Art. 6

(Formazione del piano territoriale)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal Consorzio entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7

(Norme di salvaguardia)

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione dei fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni della l.r. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

— imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

— imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

— imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai torrenti Molgoretta e Curone;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interrimento per la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica del parco e quella viaria e turistica;

f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;

g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

5. Lungo le sponde dei torrenti Molgoretta e Curone si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 39 e 42 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.

6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole — ivi compresa la coltura del pioppo — sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9.

7. È vietata l'apertura di nuove cave.

8. È vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salve quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il Consorzio del Parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

9. È vietato l'allestimento dei villaggi turistici e dei campeggi stabili disciplinati dalla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71.

## Art. 8

(Norma transitoria)

1. Fino alla data di elezione del presidente del Consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal comma sesto del precedente art. 7, spettano al Presidente della Giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 16 settembre 1983

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 luglio 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 settembre 1983 prot. n. 22502/10958)

ALLEGATO B)

## Istituzione del parco naturale di Montevecchia e della Valle del Curone

### RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI

La descrizione dei confini è effettuata in senso antiorario, partendo dal Comune di Olgiate Molgora.

Olgiate Molgora — Dal confine comunale si segue la strada in direzione Nord per Pianezzo, fino ad incrociare la strada proveniente dalla ferrovia, all'altezza della cappelletta; si prende poi la strada per Bagaggera fino al bivio per l'azienda agricola e la strada campestre in direzione Nord, fino alla cascina Brughiera (inclusa), fino all'incrocio con la strada proveniente da Beolo, escludendo la porzione boscata ad oriente in quanto già interessata da edificazioni; il confine prosegue lungo la strada per località Spiazzo fino al confine comunale.

Rovagnate — Si abbandona la strada per Spiazzo, per seguire in piano un gradone artificiale che esclude recenti edificazioni e la frazione Spiazzo; il confine del parco prende la strada per la località Bonciga in direzione Nord-NordOvest fino al primo bivio; si abbandona quindi il tracciato stradale per seguire la linea spartiacque, fino al confine comunale; da quest'ultimo punto i confini del parco identificano morfologicamente il bacino della Valle del Curone.

Perego — Dal confine comunale si prosegue lungo la linea spartiacque fino al confine con Sirtori, sito in corrispondenza con la strada Montevecchia-Lissolo; il confine del parco collega le cime della valle sul lato settentrionale, intersecando alcuni terreni interessati da recenti costruzioni; nel tratto terminale ad Ovest, il confine stesso esclude gli insediamenti sulla cima e discende alla quota stradale seguendo il dislivello.

Sirtori — Il confine del parco segue la strada sterata di lottizzazione verso valle, escludendo la parte più compromessa dalla edificazione a settentrione; si attesta poi lungo la strada per Sirtori consentendo di inglobare il castello Crippa con i terreni adiacenti e la villa posta a quota 471 sulla via per Besana, con i terrazzi artificiali sottostanti esposti a meridione; tra la villa con parco e la località Ca' Nova, il confine segue la strada per Besana; dalla strada per Besana alla Cascina Colombei, il confine segue nel primo tratto (75 m) la recinzione del nuovo complesso edilizio a case unifamiliari ed in seguito prosegue lungo il sentiero per la cascina Colombei e percorre il piede del versante fino al confine comunale e la strada di fondovalle che collega Sirtori con Viganò.

Viganò — Dalla strada Sirtori-Viganò il confine è determinato dal traguardo in direzione Sud-Sud-Est fino al meandro del torrente; segue poi il torrente fino all'incrocio con la strada che collega Viganò Inferiore con la località Molere, per giungere poi in direzione Sud-Est fino al confine comunale.

Missaglia (I Parte) — Dal confine comunale a Nord si segue una strada campestre a mezzacosta in zona boschiva fino all'incrocio con la strada « al Piccardino », escludendo il complesso di edificazioni poste immediatamente a valle; si segue poi la linea di massima pendenza in direzione Sud-Est al fondo del compluvio, fino alla curva della strada per Valle Santa Croce, escludendo il rilievo del Castello Pirovano in quanto le pendici risultano già abbondantemente edificate; dalla curva per la strada Valle di Santa Croce al bivio per cascina Selvatico e l'inizio del compluvio in direzione Sud-Est, si percorre parallelamente

l'asse longitudinale del nucleo di Missaglia fino alla strada comunale di Barbiano; in questo tratto il confine del parco è tangente alle edificazioni di Missaglia, percorre il fondo della valletta ed include la piana soprastante di Cascina Nuova verso il rilievo di Montevicchia; successivamente si segue il limite naturale determinato dal Torrente Molgora, fino al confine comunale con Osnago; sono esclusi gli affluenti di destra del Molgora, con le relative sponde boscate, in quanto difficilmente individuabili con confini definiti e precisi.

Osnago (I Parte) — Il confine del parco attraversa il territorio comunale in direzione Sud-Ovest e si appoggia al confine comunale fino all'altezza di località « Maressolo Borromeo ».

Missaglia (II Parte) — Il confine del parco prosegue nuovamente in direzione Sud-Ovest fino ad incrociare la strada Maresso-Lomagna, che segue fino al comune di Lomagna.

Lomagna — Il confine del parco coincide con la strada Maresso-Lomagna fino all'incrocio con via Grotto in località Tricodaglio; prosegue su via Grotto in direzione Nord fino al bivio con la strada che porta al « Molino della Stretta », il quale è escluso dal parco insieme agli insediamenti industriali a valle; il confine segue poi la strada per il Molino della Stretta in direzione Est-Ovest, e successivamente il sentiero in direzione Nord, fino alla strada campereccia che percorre il compluvio verso il confine comunale con Osnago.

Osnago (II Parte) — Il confine del parco segue limiti catastali fino alla strada Lomagna-Cernusco Lombardone e sbuca in prossimità della Cascina Orana IV; prosegue poi lungo la strada comunale fra le cascine Orana III e Orana II, fino all'altezza della strada che porta alle cascine Orana I e Fontanella, in prossimità della cappelletta.

Cernusco Lombardone — Dalla cappelletta, attraverso i limiti catastali coincidenti coi confini comunali, si giunge alla strada Lomagna-Centro, scuole medie di Cernusco; in direzione Nord il confine del parco coincide con la strada comunale di Moscoro fino al bivio per la strada del Carigiolo, in corrispondenza di Cascina Casate.

Per includere l'antico edificio del castello del Barbarossa, il confine prosegue in direzione Nord-Nord-Est lungo la strada verso la ferrovia, fino all'incrocio con la vecchia strada per Montevicchia (Via S. Dionigi-Via Carlo Porta-Via Galilei); si prosegue poi per la strada di lottizzazione (Via Leonardo da Vinci) attraversando Viale Europa e continuando lungo il nuovo tracciato per Pianezzo fino al confine comunale Merate-Montevicchia.

Montevicchia — Si segue il confine amministrativo Montevicchia-Merate.

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 78

**Istituzione del parco naturale del Monte Barro.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Istituzione del Parco)

1. È istituito il « Parco Naturale del Monte Barro », ai sensi del Titolo II, Capo II, della legge regionale « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

Art. 2

(Confini)

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del Consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta « Parco Monte Barro », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3

(Ente di gestione)

1. La gestione è affidata al già istituito « Consorzio per la salvaguardia del Monte Barro », con sede in Galbiate, comprendente i comuni di Galbiate, Lecco, Valmadrera, Malgrate, Pescate, Garlate, Oggiono e la comunità montana territorialmente interessata, retto dallo statuto (approvato con decreto del Prefetto di Como del 9 gennaio 1974, prot. n. 14694/div. 2) e sue successive modificazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consorzio apporta allo statuto le modifiche necessarie ad armonizzarlo con quanto disposto dal successivo art. 4; lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

3. Sono fatte salve, fino alla pubblicazione della proposta di piano territoriale, nell'ambito della riserva locale istituita con D.P.G.R. 23 giugno 1976, n. 792, le misure di salvaguardia ivi previste.

4. I Comuni interessati funzionalmente all'attività del Consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4

(Statuto del Consorzio)

1. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del Consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie ope-



ranti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

#### Art. 5

(Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del Consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del Comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo che riguardano la gestione del Parco.

#### Art. 6

(Formazione del piano territoriale)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal Consorzio entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

#### Art. 7

(Norme di salvaguardia)

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti alla conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

— imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

— imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

— imprese dedite ad allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. Nel territorio del parco non sono consentiti:

- a) la trasformazione d'uso degli edifici esistenti;
- b) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

c) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interrimento per la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per i servizi del parco e quella viaria e turistica;

f) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;

g) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agricola e forestale;

h) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

i) la riduzione a coltura delle aree boschive, ivi compresa l'introduzione della coltura artificiale del pioppo o di altre specie arboree a rapido accrescimento.

5. Le prescrizioni di cui all'art. 8 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, relative al taglio di piante isolate, di giardini e filari stradali, sono estese a tutto il territorio del parco.

6. Gli interventi anche di carattere culturale che comportino alterazioni della morfologia del terreno ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole — ivi compresa la coltura del pioppo — sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9.

7. È vietata l'apertura di nuove cave.

8. È vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il Consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

9. È vietato l'allestimento dei villaggi turistici e dei campeggi stabiliti, disciplinati dalla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71.

10. Nel complesso edilizio denominato « Eremo », sono consentite, nell'ambito del volume esistente, eventualmente ampliato del 5% per attrezzature igieniche e tecnologiche, opere di risanamento e ristrutturazione a destinazione ricettiva e di ristoro con finalità sociali.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 16 settembre 1983

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 luglio 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 settembre 1983 prot. n. 22502/10959).



ALLEGATO B)

« Istituzione del parco naturale del Monte Barro »

RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI

La descrizione dei confini del parco è effettuata in senso antiorario.

Galbiate (I Parte) — Il confine del parco coincide a Sud con un tratto della ferrovia Monza-Lecco, fino all'altezza della chiesa di S. Simone; risale per la massima pendenza fino alla curva di livello di quota 260, in prossimità dei fabbricati della Cava Valleoscura; prosegue poi alla stessa quota escludendo i suddetti fabbricati, risale a quota 270 e arriva sulla strada di servizio della cava percorrendola per circa 150 m; quindi risale per la massima pendenza a quota 300 e, mantenendosi su questa altitudine, passa a monte della frazione « Sala al Barro »; prosegue poi fino al compluvio tra « Valle del diavolo » e « Valle della Fornace », includendo l'antico nucleo di Campo-rosso e cascina « Novella »; continua sempre a quota 350, includendo la località « Palazzetto »; piega poi verso Est e, salendo gradatamente, lascia a valle l'abitato di Galbiate, fino a raggiungere quota 450 circa, in prossimità del ponte Della Magata sulla Valle di Catafam; attraversa quindi la Valle del Tufo, scende a quota 400, esclude a valle le località Taccolino e S. Alessandro e, in prossimità di quest'ultima località, interseca il confine comunale con Pescate.

Pescate (I Parte) — Il confine del parco piega bruscamente a Nord e coincide per circa 100 m con la strada che da S. Alessandro porta a S. Michele; piega quindi ad angolo retto sulla Valle del Boscone, per poi ritornare verso Nord e raggiungere quota 300 in modo da escludere la parte dell'abitato di Pescate vicina al cimitero; procedendo a questa quota, incrocia la strada che da Pescate sale a Casa Alpe e interseca il confine comunale con Galbiate.

Galbiate (II Parte) — Da quota 290 circa, il confine del parco si abbassa leggermente a quota 275-280 e coincide con il confine tra il comune di Galbiate (incluso) e quello di Pescate (escluso); in questo tratto attraversa la valle del Porto Rotondo, comprende il nucleo di S. Michele ed arriva a località Pescalina Inferiore, a quota 230.

Pescate (II Parte) — Il confine del parco rientra in comune di Pescate, prosegue verso Nord escludendo la frazione « Pescalina Superiore »; dal fondo del compluvio a quota 230, in direzione Nord-Est, il confine del parco si sovrappone al confine comunale tra Pescate e Galbiate fino ad incontrare la S.S. 36.

Galbiate (III Parte) — Per un breve tratto il confine del parco interessa nuovamente il territorio di Galbiate; si abbassa a quota 220, esclude gli edifici prospicienti al fiume Adda, include la cava Mossini e raggiunge l'imbocco della galleria ferroviaria della linea Monza-Lecco, intersecando il confine con Malgrate.

Malgrate — Il confine del parco attraversa Valle Forca e Valle Scura e sale a quota 325 circa, immediatamente a monte della località « Prato », dalla quale parte il sentiero per Pian Sciresa; scende quindi in direzione dell'ex cimitero di Lecco, fino a quota 240; si mantiene poi a questa quota fino ad intersecare la Valle del Funtanel ed il confine comunale tra Malgrate e Valmadrera.

Valmadrera — Il confine del parco si mantiene a quota 240-250 subito a monte degli insediamenti di Valmadrera; attraversa la Valle del Faé (quota 240), in-

clude la località Carascé ed esclude quella di Fornaci Villa; scende a quota 225 e, passando a monte del nuovo inceneritore, torna sulla ferrovia al confine comunale con Galbiate.

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 79

Istituzione del parco naturale dell'Adamello.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Istituzione del parco)

1. È istituito il « Parco naturale dell'Adamello », ai sensi del Titolo II, Capo II, della legge regionale « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

Art. 2

(Confini)

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura dell'ente gestore di cui al successivo articolo 3, da tabelle con la scritta « Parco Adamello », aventi le caratteristiche di cui all'articolo 32 della predetta legge regionale.

Art. 3

(Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata alla Comunità montana della zona n. 5 « Valle Camonica ».

Art. 4

(Regolamento del parco)

1. Ai fini di garantire strutture e forme per la gestione del parco rispondenti ai contenuti della legge regionale di cui al precedente articolo 1, la Comunità montana Valle Camonica adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la gestione del parco e lo invia alla Giunta regionale, che lo approva entro i successivi 30 giorni apportandovi le eventuali modifiche.

2. Il regolamento del parco deve prevedere in particolare:

- a) la direzione tecnica del parco, affidata ad un direttore;
- b) l'istituzione di un comitato scientifico;
- c) forme e modalità di partecipazione alla gestione del parco dei comuni territorialmente interessati e dell'azienda regionale delle foreste;
- d) forme e modalità di periodica consultazione delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

#### Art. 5

(Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea della Comunità montana, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo della Comunità montana, che riguardano la gestione del parco.

#### Art. 6

(Formazione del piano territoriale di coordinamento)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dalla Comunità montana entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale di cui al precedente articolo 1.

#### Art. 7

(Norme di salvaguardia)

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

- a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani e agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;
- b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
- c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;
- d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali

materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per le cataste di legname e l'ammasso di stallatico in attesa di interrimento per la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica;

f) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

g) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati.

3. Gli interventi anche di carattere culturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole, sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9.

4. È vietata l'apertura di nuove cave.

5. È vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito l'ente gestore del parco.

6. È vietata la distruzione e l'alterazione in tutto il territorio del parco delle torbiere di altura esistenti.

7. L'accesso in grotte, spelonche ed altri fenomeni carsici esistenti nel territorio del parco è consentito solo per scopi di ricerca e di studio, a soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore del parco.

8. Sono subordinati al parere favorevole dell'ente gestore del parco:

a) la costruzione e l'ampliamento di strade di collegamento intercomunale, anche se previste negli strumenti urbanistici vigenti;

b) le opere di sistemazione dei terrazzamenti e dei ciglionamenti dei pendii;

c) l'allestimento di campeggi stabili, come definiti dall'articolo 19 della l.r. 10 dicembre 1981, n. 71.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 16 settembre 1983

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 luglio 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 settembre 1983 prot. n. 22502/10960)

ALLEGATO B)

#### « Istituzione del parco naturale dell'Adamello »

#### RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI

La descrizione dei confini procede in senso antiorario, partendo dal settore orientale, il cui limite coincide con il confine regionale.

Ponte di Legno — La delimitazione coincide a Nord con quella del Parco dello Stelvio; si discosta da essa in Valle di Pezzo, dove assume un andamento a Sud, seguendo la strada proveniente da « Case di Viso »,

fino a raggiungere il tornante più settentrionale della SS 42 per il Tonale; si procede in discesa sulla statale (comprendendo l'area interclusa fra due tornanti), fino ad imboccare la tangenziale di Ponte di Legno, che si segue lasciando a settentrione il centro abitato, fino all'intersezione con il fiume Oglio all'altezza del confine comunale.

Temù — Dal ponte sull'Oglio il confine del parco segue sentieri che passano a mezza costa dell'altopiano prospiciente a meridione la frazione Pontagna; esclude a monte le nuove edificazioni e si attesta sulla mulattiera verso il « Villaggio turistico » che viene lasciato a valle; superate le « Case Spadrizza », si raggiunge il punto di quota 1164, attraversando la strada che porta in Valle dell'Avio e raggiungendo il torrente; lo si segue verso valle per 250 m circa, escludendo la località « Cavaione », fino ad incontrare la strada per la centrale idroelettrica, includendo il bacino centrale fino al confine comunale.

Vione — Il confine del parco segue il fiume Oglio fino al confine comunale.

Veza d'Oglio — Il confine del parco prosegue lungo l'Oglio fino a raggiungere la strada che porta ad Est al « Villaggio turistico » (escluso); prosegue quindi sul conoide fino a C. Corsù e, attraverso strade locali, raggiunge la vecchia strada del Tonale posta in sinistra dell'Oglio, fino al ponte presso la località « Fontanacce » (quota 972); riprende poi il corso del fiume fino al confine comunale.

Incudine — Il confine prosegue lungo l'Oglio fino al ponte « Salto del lupo » sulla SS 42 (quota 939), quindi segue un sentiero in direzione Sud-Ovest sul versante sinistro fino al vecchio nucleo storico di Incudine, che viene interamente compreso nel parco; prosegue poi in direzione Sud sulla vecchia statale del Tonale, che collega Incudine con Mu (frazione di Edolo), fino al confine comunale, coincidente con il torrente proveniente dalla Valle Finale.

Edolo — Il confine del parco raggiunge le prime abitazioni di Mu, provenendo dalla vecchia strada del Tonale, esclude il centro edificato passando a monte dello stesso e prosegue, seguendo una mulattiera in discesa, per la prima valletta in direzione Sud dopo il centro di Mu, fino ad incrociare la strada della centrale Enel; prosegue in direzione Sud-Est fino al confine comunale a valle della località Fòbia.

Sonico — Il confine del parco include la Chiesa di Santa Maria e prosegue lungo sentieri in direzione Sud ai piedi dei castagneti, escludendo il centro abitato di Sonico, fino a raggiungere la strada per Rino, sull'altopiano; prosegue lungo la stessa strada fino al compluvio e segue quindi il torrente fino all'Oglio, includendo le frazioni di Rino e Garda.

Berzo-Demo — Il confine del parco prosegue lungo l'Oglio fino al ponte della SS 42 (includendo Zaza) e percorre la statale arrivando in prossimità delle edificazioni, a quota 457, di Demo; piega quindi a monte, seguendo il dislivello lungo la linea di pendenza, fino a raggiungere il tornante più occidentale della strada per Berzo; quindi prosegue in discesa lungo la stessa strada fino a quota 524 e l'abbandona per seguire a mezza costa il pendio in direzione Sud, escludendo le edificazioni di Demo, fino al confine comunale.

Cedegolo — Il confine prosegue lungo la strada per Andrista, l'abbandona a Sud all'altezza del primo tornante per attraversare il torrente proveniente dalla Val Savio, esclude Cedegolo per immettersi nella strada per Grevo all'altezza del cimitero; escludendo l'abitato di Grevo, il confine ritorna parallelo all'O-

glio passando lungo la condotta forzata della centrale ex Montedison (inclusa), fino al confine comunale.

Paspardo — A Sud del Bacino ENEL, il confine del parco segue il confine comunale con Cedegolo fino alla località Sparsola Molini; indi prende il sentiero che porta a Monfrino di Paspardo, dal quale si stacca per escludere il centro abitato di Paspardo; continua poi in direzione Sud fino al Torrente Re, al confine con Cimbergo.

Cimbergo — Il confine del parco segue il Torrente Re verso Ovest, staccandosene immediatamente a Nord dell'abitato di Cimbergo, per immettersi sulla strada intercomunale Cimbergo-Ceto, che segue fino all'altezza di Nadro all'incrocio con il confine comunale con Ceto.

Ceto — Il confine del parco piega a Ovest passando immediatamente a Nord del centro abitato di Nadro; prosegue lungo la strada per Ceto includendo il centro edificato (quota 453); continua a Sud ai piedi del pendio, escludendo le località « Le Fucine » e « Rasega » fino ad includere la centrale ENEL ed arrivare al confine comunale all'altezza del torrente Palobbia (quota 460).

Niardo — Il confine segue la strada proveniente da Ceto escludendo il centro urbano di Niardo, fino al torrente proveniente dalla Valle del Re in prossimità dell'arrivo della condotta forzata a quota 515; prosegue in direzione di Breno lungo il sentiero al piede del pendio che delimita la rottura di pendenza, fino al confine comunale.

Breno — Superate le località « Lavarino » e « Grazioli », sempre sul sentiero ai piedi del pendio, si arriva alla Valle Morina, che viene seguita verso monte fino all'ultimo tornante della strada Breno-Astrio (escluso lasciandolo a valle); si prosegue quindi sulla stessa strada fino all'incrocio con la SS 345 e infine per Degna, escludendone a valle il centro abitato e ritornando sulla SS 345 poco prima del confine comunale.

Prestine — Il confine del parco abbandona la SS 345 per seguire la strada che porta al fondovalle della « Valle delle Valli » fino a quota 951, quindi risale su una condotta forzata del monte Fles; si appoggia al confine comunale tra Prestine e Bienno, fino all'incrocio tra i territori dei suddetti comuni con quello di Bagolino, mantenendosi su una linea di cresta.

Breno — A quota 1960 il confine del parco segue il confine comunale tra Breno e Bagolino, successivamente il confine del parco segue il confine amministrativo tra la Lombardia e il Trentino.

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 80

Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Istituzione del parco)

1. È istituito il « parco naturale dell'Adda Nord », ai sensi del Titolo II, Capo II, della legge regionale « Piano generale » delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale.

Art. 2

(Confini)

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:10.000 (allegato A), così come descritte dall'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del Consorzio di cui all'art. 3 della presente legge, da tabelle con la scritta « Parco Adda Nord », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3

(Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata ad un consorzio fra i Comuni di: Airuno, Bottanuco, Brivio, Calco, Calolziocorte, Calusco d'Adda, Canonica d'Adda, Capiate S. Gervasio, Casirate d'Adda, Cassano d'Adda, Cisano Bergamasco, Cornate d'Adda, Fara-Gera d'Adda, Galbiate, Garlate, Imbersago, Lecco, Malgrate, Medolago, Merate, Monte Marenzo, Olginate, Paderno d'Adda, Pescate, Pontida, Robbiate, Solza, Suisio, Trezzo d'Adda, Trucazzano, Vaprio d'Adda, Vercurago, Villa d'Adda e il comprensorio di Lecco e le province di Bergamo e di Milano.

2. Il Consorzio del parco ha sede a Trezzo d'Adda.

3. I comuni interessati funzionalmente all'attività del Consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4

(Statuto del Consorzio)

1. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del Consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

Art. 5

(Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del Consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del Consorzio.

Art. 6

(Formazione del piano territoriale)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal Consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

Art. 7

(Comitato di coordinamento)

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del Parco dell'Adda Sud, è costituito, entro 30 giorni dalla data di costituzione dei relativi consorzi, un comitato di coordinamento composto da:

— l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;

— i presidenti dei consorzi dei parchi dell'Adda Nord e dell'Adda Sud.

2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del « Servizio tutela ambiente naturale e parchi » della Giunta regionale.

3. Compete al comitato:

— assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordinamento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;

— coordinare l'attività dei consorzi;

— esprimere parere alla Giunta regionale, quando richiesto, sugli atti che interessino il territorio dei due parchi.

Art. 8

(Norme di salvaguardia)

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente alle imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

— imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

— imprese dedite ad allevamento di bovini, equini,

ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

— imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione dell'ammasso di stallatico in attesa di interrimento per la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica.

5. Su tutto il territorio del parco è comunque vietato:

a) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondata lungo le rive;

e) per i natanti da diporto aventi propulsione a motore, superare la velocità di 10 km/h nel corso del fiume e la potenza di 20 HP nei laghi di Garlate e Olginate;

f) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

6. Lungo le sponde dei laghi di Garlate e Olginate, si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 39 e 42 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.

7. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole — ivi compresa la coltura del pioppo — sono soggetti alla

disciplina prevista dall'art. 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9.

8. È vietata l'apertura di nuove cave.

9. È vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il Consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

10. L'allestimento dei campeggi stabili è disciplinato dalla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71.

11. È vietato l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici, di cui alla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71.

## Art. 9

(Norma transitoria)

1. Fino alla data di elezione del presidente del Consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal settimo comma del precedente art. 8, spettano al Presidente della Giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 16 settembre 1983

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 luglio 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 settembre 1983 prot. n. 22502/10961)

ALLEGATO B)

## Istituzione del parco naturale dell'Adda Nord

### RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI

Il parco dell'Adda Nord è compreso fra il Ponte Nuovo di Lecco a Nord ed i limiti amministrativi meridionali dei Comuni di Trucazzano e Casirate d'Adda, a Sud.

La descrizione dei confini procede lungo la sponda destra (occidentale) da Nord a Sud e lungo la sponda sinistra (orientale) da Sud a Nord.

#### A) Sponda destra (descrizione Nord-Sud)

Malgrate — Il parco inizia in prossimità del « Ponte Nuovo » di Lecco e comprende verso Sud una modesta fascia rivierasca.

Galbiate — La stessa fascia rivierasca viene interessata in Galbiate con una ampiezza maggiore, a Nord del Ponte ANAS in via di costruzione.

Pescate — Il confine segue la S.S. 36 e comprende la zona parzialmente edificata lungo la riva del lago di Garlate.

Garlate — La continuità del parco si riduce a pochi metri lungo il conoide sul quale è edificato il centro di Garlate.

Olginate — A Nord della strettoia fra il lago di Garlate e il lago di Olginate e fino al ponte stradale, il parco occupa una fascia con una profondità media di

100 m dalla riva del corpo d'acqua; a Sud del ponte stradale per circa 800 m, la fascia si riduce in prossimità del corpo d'acqua per allargarsi successivamente a circa 250 m, fino alla zona industriale posta a Nord del ponte ferroviario.

A Sud del ponte ferroviario, il confine del parco coincide con il limite delle edificazioni industriali e, più a Sud ancora, con la S.S. 36 fino al confine comunale.

Airuno — Il confine del parco aderisce alla S.S. 36 per circa 600 m e successivamente si accosta ai margini della zona di espansione urbana, incorporando tutta la zona agricola verso il fiume.

Brivio — Immediatamente a Sud di Airuno, la fascia del parco si restringe fra i 50 e i 100 m. in aderenza ad un insediamento industriale, allargandosi subito dopo, in area agricola con un'ampiezza compresa fra i 200 e i 400 m; si riduce poi alla semplice fascia stradale rivierasca all'altezza del centro storico, fino a Sud del ponte della strada Como-Bergamo e si allarga gradualmente a meridione dell'abitato per ricongiungersi alla strada Imbersago-Brivio fino al confine comunale.

Calco — Nella frazione Arlate, il confine del parco è definito dalla strada Imbersago-Brivio comprendendo recenti edificazioni residenziali fino al confine comunale.

Merate — Il confine del parco supera verso Ovest la strada Imbersago-Brivio, per comprendere una valletta che si estende verso Nord-Ovest in adiacenza alla Cascina S. Martino, fino alla zona verde in prossimità del « Santuario della Madonna del Bosco » in Imbersago.

Imbersago — Il confine del parco aggira a Ovest il Santuario lungo un'arteria panoramica; la fascia a parco si restringe raggiungendo la zona cimitero e riportandosi sulla strada Imbersago-Brivio.

All'incrocio di questa con la S.P. di Robbiate, in località Porto di Imbersago, la fascia si restringe ulteriormente fino a circa 150 m dal fiume, per escludere zone residenziali già sottoposte a pianificazioni esecutive; immediatamente più a Sud il parco si allarga nuovamente inglobando tutte le aree agricole fino al confine comunale.

Robbiate — Il parco confina con l'arteria stradale Robbiate-Imbersago, includendo zone sottoposte a vincolo paesaggistico in base alla L. 1497/1939, ed in particolare il rilievo del Monte Robbio; a Sud del Monte Robbio, il parco occupa la fascia classificata agricola fino al confine comunale.

Paderno D'Adda — Per un tratto di 300 m a Nord ed a Sud del ponte, il parco è ridotto all'orlo del terrazzo fluviale; successivamente si allarga a Sud, seguendo i limiti di mappali e strade agricole per una fascia variabile fra i 300 ed i 600 m.

Cornate d'Adda — Il parco continua ad occupare una ampia fascia agricola fino alla frazione di Porto d'Adda, dove i confini sono tangenti all'area edificata, per allargarsi immediatamente a Sud, seguendo prima la strada comunale che collega la frazione di Porto d'Adda al capoluogo e poi un dislivello in direzione Sud fino alla strada di collegamento di Cornate con la zona di Villa Paradiso; il parco prosegue verso Sud con una fascia in zona agricola avente una profondità, rispetto al ciglio del terrazzo, variante fra i 300 e i 1000 m.

Trezzo sull'Adda — Il parco raggiunge la strada Trezzo-Vimercate fino alle prime edificazioni di Trezzo; si riduce a modesta estensione nel tratto tra il centro storico e la frazione di « Concesa », includendo l'area dell'ansa fluviale ed alcune aree pubbliche; a Sud di Concesa il limite del parco segue l'orlo del secondo terrazzo fluviale fino alla strada Vaprio-Trezzo, coincidente con il confine comunale.

Vaprio d'Adda — Il confine del parco si attesta sulla strada Trezzo-Vaprio fino all'abitato della frazione Gropello, dove si ricongiunge al limite del terrazzamento fluviale, escludendo aree pressoché completamente edificate; il confine coincide con il ciglio del terrazzo fluviale fino a Sud della nuova centrale elettrica A.E.M.

Trucazzano — Il parco si estende a Ovest oltre la strada che collega Cassano a Trucazzano, per portarsi in adiacenza ad una prevista futura strada di circoscrizione della frazione di Albignano, includendo nel contempo un'area di cava; a Sud di Albignano il confine riprende la strada Cassano-Trucazzano, fino al capoluogo che viene escluso; il confine prosegue quindi a Sud, attraverso limiti di mappali paralleli al canale Muzza, ad una distanza fra i 200 e i 400 m dallo stesso fino al confine comunale, coincidente con il limite Sud del parco.

#### B) Sponda sinistra (descrizione Sud-Nord)

Casirate d'Adda — La fascia di Casirate rappresenta un tratto di collegamento tra l'area a parco di Rivolta d'Adda (Adda Sud) e la base del terrazzamento fluviale appartenente al territorio del parco Adda Nord.

Cassano d'Adda — All'altezza della frazione Cascine S. Pietro, il confine del parco è rappresentato parzialmente dalla strada P. Cassano-Rivolta d'Adda e più a Nord dal canale « Retorto », fino alla S.S. n. 11, quindi dal limite del terrazzo fluviale si appoggia alla strada che collega la S.S. n. 11 con Fara-Gera d'Adda.

Fara-Gera d'Adda — Il confine del parco è rappresentato per un primo tratto dalla S.P. Lodi-Bergamo, che viene abbandonata in coincidenza del centro abitato, inglobando anche alcune aree pubbliche fino ai confini comunali.

Canonica d'Adda — Il confine del parco si riporta sulla S.P. Lodi-Bergamo ed esclude il centro abitato, lasciando all'interno del parco una fascia rivierasca di pochi metri; solo a Nord del ponte di Vaprio la fascia del parco si allarga, includendo una ampia zona agricola che si estende fino al fiume Brembo, con una profondità di circa 800 m.

Capriate - San Gervasio — È inclusa nel parco tutta la zona delimitata a Sud dal fiume Brembo, a Est dal confine comunale ed a Ovest dall'Adda e in tal modo viene interessata l'intera frazione di Crespi; più a Nord, per la restante parte del territorio comunale il confine del parco coincide con il ciglio del terrazzamento fluviale.

Bottanuco — Il confine del parco prosegue lungo il ciglio del terrazzamento fluviale, garantendo una fascia con larghezza media di 500/600 m, che si restringe a 150 m in coincidenza del centro abitato; a Nord del centro abitato, la fascia si estende verso Est oltre il ciglio del terrazzamento fino alla strada intercomunale Bottanuco-Suisio.

Suisio — Dalla strada intercomunale Bottanuco-Suisio, il confine del parco si volge verso Ovest, assecon-

dando i movimenti del terrazzamento e aggirando l'abitato, per proseguire verso Nord delimitando una fascia di larghezza pari a circa 400-500 m dalla sponda del fiume.

Medolago — Il confine del parco coincide con il ciglio del terrazzamento fluviale, per l'intero tratto interessante il comune.

Solza — Il confine del parco continua lungo il ciglio del terrazzamento fluviale e prosegue lungo la strada consorziale « Rio dell'Adda », per poi puntare verso Nord lungo la strada consorziale « Briolo », fino al confine comunale.

Calusco d'Adda — Il confine del parco segue la nuova arteria stradale Est-Ovest prevista dallo strumento urbanistico vigente, fino a raggiungere il ciglio del terrazzo fluviale in prossimità del ponte di Paderno; più a Nord la fascia a parco si allarga verso Est, per una profondità di circa 300 m fino al confine comunale.

Villa d'Adda — Seguendo limiti determinati prevalentemente da strade campestri, il confine del parco si porta a ridosso dell'abitato, per una profondità di circa 400 m dal fiume, e si restringe poi a Nord, escludendo edifici industriali; successivamente il confine segue l'arteria provinciale includendo insediamenti residenziali e deviando poi lungo la strada intercomunale per « Odiago » fino al confine comunale.

Pontida — Il confine del parco delimita una stretta fascia rivierasca con profondità di 300 m circa.

Cisano Bergamasco — La fascia del parco nella parte Sud ha una profondità di 300 m circa e si restringe bruscamente in località « Sosta » presso il ponte di Brivio, riallargandosi immediatamente più a Nord, per inglobare buona parte del rilievo posto a occidente del capoluogo; il confine si riporta poi, all'altezza di insediamenti industriali, a circa 200 m dalla sponda fluviale con andamento costante fino al limite del territorio comunale.

Monte Marenzo — La fascia a parco viene bruscamente ristretta al confine Sud del comune, per escludere insediamenti industriali; tuttavia la presenza della zona umida di Brivio, il cui territorio si estende anche sulla sponda sinistra dell'Adda, assicura una profondità del parco di circa 400 m dalla sponda del fiume; per quanto riguarda il territorio di Monte Marenzo, la fascia a parco si riduce a pochi metri di area di rispetto, adiacente agli insediamenti industriali e al confine della zona umida di Brivio.

Calolziocorte — Nella parte meridionale di questo comune gli insediamenti di carattere industriale sono tali da escludere una destinazione a parco, ad eccezione di una limitata fascia rivierasca; per contro più a Nord alcune aree libere di una certa estensione, intercluse nella zona urbanizzata, sono state inserite nel parco.

Vercurago — L'estrema densità dell'urbanizzazione non consente la delimitazione di una fascia lungo la riva; la continuità del parco potrà essere in futuro garantita con operazioni tecniche di ristrutturazione; viene comunque inclusa nel parco una limitata porzione rivierasca fino alla spiaggia Nord ed al confine comunale.

Lecco — Il confine del parco coincide con la nuova strada rivierasca rettilinea in direzione Nord, includendo, poco a valle del terzo ponte in costruzione, il centro sportivo e le aree verdi adiacenti; a settentrione del terzo ponte, sono state incluse limitate porzioni lungo le rive fino al ponte Nuovo e quindi al lago di Lecco.

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 81

**Istituzione del parco naturale dell'Adda Sud.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Istituzione del parco)

1. È istituito il « Parco naturale dell'Adda Sud », ai sensi del Titolo II, Capo II, della legge regionale « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

Art. 2

(Confini)

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati, a cura del Consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta « Parco Adda Sud », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

Art. 3

(Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata ad un Consorzio fra i Comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Casaleto Ceredano, Castelnovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Corno Vecchio, Corte Palasio, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Galgagnano, Gombito, Lodi, Mairago, Maccastorna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, S. Martino in Strada, Spino d'Adda, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico e la Provincia di Cremona ed il Comprensorio di Lodi.

2. I Comuni interessati funzionalmente all'attività del Consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 4

(Statuto del Consorzio)

1. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere:



- a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;
- b) l'istituzione di un Comitato scientifico;
- c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del presidente del Consorzio, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate, ed in particolare di quelle agricole.

#### Art. 5 (Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere confermato.
2. La nomina è disposta dall'assemblea del Consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.
3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.
4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del Consorzio.

#### Art. 6 (Formazione del piano territoriale)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato da Consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

#### Art. 7 (Riserva naturale « Adda Morta »)

1. Il Consorzio gestisce anche la riserva naturale « Adda Morta », istituita ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

#### Art. 8 (Comitato di coordinamento)

1. Al fine di realizzare un'unitarietà di pianificazione e di gestione con il territorio del Parco dell'Adda Nord, è costituito, entro 30 giorni dalla data di costituzione dei relativi Consorzi, un comitato di coordinamento composto da:
  - l'assessore regionale competente, o suo delegato, che svolge le funzioni di presidente;
  - i presidenti dei Consorzi dei parchi dell'Adda Nord e Adda Sud.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del « Servizio tutela ambiente naturale e parchi » della Giunta regionale.
3. Compete al comitato:
  - assicurare la coerenza e la compatibilità tra le previsioni dei relativi piani territoriali di coordina-

- mento, nonché dei piani di gestione e dei regolamenti d'uso;
- coordinare l'attività dei consorzi;
- esprimere parere alla Giunta regionale, quando richiesto, sugli atti che interessino il territorio dei due parchi.

#### Art. 9 (Norma di salvaguardia)

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta del piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.
2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:
  - imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
  - imprese dedite ad allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;
  - imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.
3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.
4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:
  - a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salve le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti ad insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;
  - b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;
  - c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;
  - d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interrimento per la normale pratica agronomica;
  - e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica.
5. Su tutto il territorio del parco è comunque vietato:
  - a) il livellamento dei terrazzamenti e dei declivi;
  - b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta

eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

c) l'allestimento e l'esercizio di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

e) per i natanti da diporto aventi propulsione a motore, superare la velocità di 10 km/h;

f) nelle lanche e nelle mortizze, la navigazione a motore.

6. Gli interventi anche di carattere colturale che comportino alterazioni alla morfologia del terreno, ovvero trasformazioni dell'uso dei suoli anche non boscati, fatte salve le normali rotazioni agricole — ivi compresa la coltura del pioppo — sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 6 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9.

7. È vietata l'apertura di nuove cave.

8. È vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il Consorzio del parco, dalla data della formazione dei suoi organi.

9. L'allestimento dei campeggi stabili è disciplinato dalla l.r. 10 dicembre 1981 n. 71.

10. È vietato l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici, di cui alla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71.

#### Art. 10

(Norma transitoria)

1. Fino alla data di elezione del presidente del Consorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, come integrate dal sesto comma del precedente art. 9, spettano al Presidente della Giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 16 settembre 1983

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 luglio 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 settembre 1983 prot. n. 22502/10962)

ALLEGATO B)

#### Istituzione del parco naturale Adda Sud

##### RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI

Il Parco dell'Adda Sud è compreso tra i confini amministrativi settentrionali dei comuni di Comazzo (Mi) e Rivolta d'Adda (Cr) e il fiume Po.

La descrizione dei confini procede lungo la sponda destra (occidentale) da Nord a Sud, lungo la sponda sinistra (orientale) da Sud a Nord.

#### A) Sponda destra (descrizione Nord-Sud)

Comazzo — Si segue la sponda sinistra del canale Muzza fino alla S.P. 181 e si procede sulla strada stessa fino al confine amministrativo con Merlino, che si segue fino al canale in direzione Est-Ovest verso Merlino.

Merlino — Proseguendo in direzione Est-Ovest, si piega poi verso Sud attraverso segmenti irregolari e si raggiunge il confine comunale con Zelo Buon Persico.

Zelo Buon Persico — Si raggiunge la strada statale Paullese — seguendo la strada vicinale proveniente da Merlino — e si prosegue lungo la stessa fino alla congiunzione con la vecchia paullese (ora strada urbana), prendendo poi verso Sud la strada comunale per Casorate, si esclude Casorate e si raggiunge l'orlo del terrazzo fluviale lasciando all'esterno Mignete; si include Villa Pompeiana, attraverso confini di mappali in direzione Nord-Sud, fino alla S.P. 138 che si segue in direzione Est fino alla S.P. 16, che si segue fino al confine comunale.

Cervignano d'Adda — Si segue la S.P. 16 fino al confine comunale.

Galgagnano — Si segue la S.P. 16, si esclude il nucleo edificato e si riprende la strada provinciale fino al confine amministrativo.

Montanaso Lombardo — Dalla strada provinciale si prosegue sull'orlo del terrazzo fluviale, escludendo la frazione di Arcagna e il centro edificato di Montanaso, ritornando sulla S.P. 16 in direzione Ovest; si riprende poi la provinciale fino alla frazione S. Grato di Lodi.

Lodi — Da S. Grato si prosegue in direzione Sud-Est, attraverso confini di mappali, parallelamente alla vecchia Via Emilia, fino ad includere il Convento del Carmelo; si piega a Nord lungo la strada comunale fino alla S.P. 202; si devia ad Est-Sud-Est, attraverso linee di mappali e lungo strade di nuova urbanizzazione; attraverso segmenti irregolari, si piega a Sud fino alla vecchia Via Emilia.

Si prosegue per via Defendente ed il suo prolungamento, fino a raggiungere la nuova tangenziale interna in progetto, con direzione Sud-Ovest fino alla strada «Vecchia Cremonese», che segue l'orlo del terrazzo fluviale; la delimitazione comprende la zona vecchia e bassa di Lodi; si prosegue sulla vecchia cremonese fino al deposito dell'ASTEM (Azienda Municipalizzata Servizi) che viene escluso; si raggiunge poi la roggia «Molina», si esclude la frazione Olmo e, attraverso confini di mappale, si raggiunge di nuovo la sede della vecchia strada cremonese fino al confine comunale.

S. Martino in Strada — Lungo una strada campereccia, si raggiunge il meandro dell'Adda Morta e il confine comunale.

Corte Palasio — Si prosegue sull'orlo del terrazzo fluviale, che coincide con il confine del comune di S. Martino in Strada.

Cavenago d'Adda — Dall'orlo del terrazzo fluviale, lungo confini di mappali, si raggiunge la S.P. 26 e si procede lungo la S.P. 169 per Cavenago; alle prime edificazioni (capannone), si esclude il nuovo nucleo edificato fino alla strada per il cimitero e successivamente il nucleo edificato lungo limiti di mappali fino ad incrociare la S.P. 237 per Turano; attraverso strade campestri si raggiunge il confine comunale con Mairago.

Mairago — Attraverso strade di campagna in direzione Sud-Sud-Est, si raggiunge il confine con Turano Lodigiano, che si segue per un tratto.

Turano Lodigiano — Si prosegue lungo una strada campestre in direzione Sud-Est fino alla S.P. 237; si esclude l'abitato e, attraverso linee di mappali, si raggiunge un canale di irrigazione in direzione Est Sud-Est fino al confine amministrativo.

Bertonico — Si prosegue sulla strada per un'azienda agricola in direzione Nord-Est, escludendo l'azienda stessa e, attraverso strade campestri e limiti di mappali, si prende la direzione Sud; si esclude l'abitato di Bertonico fino alla S.P. 192, si supera il canale Muzza e si segue il confine amministrativo.

Castiglione d'Adda — Si segue la vecchia sede stradale Turano-Castiglione, costeggiando il cimitero (incluso); si esclude il nucleo edificato fino a raggiungere la S.S. 591 (Cremasca), si procede in direzione Sud lungo la nuova circonvallazione fino a raggiungere la vecchia strada per Camairago; deviando verso Est ed escludendo i nuovi insediamenti produttivi, si ritorna sulla S.P. 26 e la si segue fino al confine comunale.

Camairago — Si procede sulla S.P. 26 fino al bivio con la vecchia sede della S.P. 26, che si segue fino al confine comunale con Cavacurta.

Cavacurta — Sempre lungo il vecchio tracciato della S.P. 26, si esclude lungo limiti di mappali il centro edificato e, mediante una spezzata, si include il vecchio monastero e la chiesa; si prosegue lungo l'orlo del terrazzo fluviale in direzione Sud fino al confine comunale, congiungendosi con la vecchia sede della strada per Maleo.

Maleo — Attraverso limiti di mappali si esclude la discarica comunale e, in direzione Sud, si raggiunge la ferrovia Pavia-Cremona, seguendola in direzione Nord-Est; attraverso linee di mappali in direzione Sud-Est, si incrocia la SS 234 (Codognese) e si esclude l'abitato fino a raggiungere la vecchia sede della strada Maleo-Castelnuovo; si prosegue fino ad incrociare la S.P. 27 e poi fino al confine comunale.

Cornovecchio — Il confine del parco coincide con la S.P. 27.

Meleti — Si prosegue lungo la S.P. 27 fino al terrazzo fluviale, si devia lungo la strada agricola in direzione Nord-Est, escludendo una azienda agricola, si costeggia il terrazzo fluviale e, attraverso limiti di mappali in direzione Est, si raggiunge il confine comunale.

Maccastorna — È interamente compreso nel parco.

Castelnuovo Bocca d'Adda — Attraverso linee di mappali in direzione Est, si raggiunge la S.P. 243 e la si segue fino ad incrociare il canale Tosi; lungo il canale (incluso), si raggiunge l'argine maestro del fiume Po; lungo l'argine stesso in direzione Nord-Est, si arriva al confine con la provincia di Cremona.

#### B) Sponda sinistra (descrizione Sud-Nord)

Crotta d'Adda — Dal confine provinciale, proseguendo lungo l'argine del Po, si raggiunge il confine comunale ad Est, rappresentato dalla roggia « Riglio », fino ad incontrare in direzione Nord il canale navigabile, che si costeggia lungo la sponda Sud fino al confine comunale.

Pizzighettone — Sempre lungo il canale navigabile, si incrocia il canale « Roggione », che si segue in direzione Nord-Ovest; attraverso linee di mappali in di-

rezione Nord, si incrocia il cavo Grossi, lo si costeggia in direzione Nord-Nord-Ovest fino ad incrociare la nuova S.P. 234; si segue quest'ultima in direzione Ovest, quindi si devia in direzione Nord escludendo lo stabilimento Pirelli e, attraversando la ferrovia, si raggiunge la vecchia sede della strada statale; si prosegue sulla strada statale in direzione Ovest, si entra nell'abitato fino a raggiungere le vecchie mura, che si costeggiano in direzione Nord, fino al « Serio morto », che si segue fino alla strada per Ferie; si prosegue in direzione Nord lungo la strada stessa escludendo le cascine Crocetta e Toirazza; si ritorna poi sulla sede stradale fino al confine comunale, includendo la frazione di Ferie.

Formigara — In direzione Nord si segue il confine comunale con S. Bassano fino ad incrociare la strada per S. Bassano, che si segue in direzione Ovest fino al limite del centro edificato; si piega poi a Nord secondo limiti di mappali, fino a raggiungere la roggia Archetta; si segue la roggia stessa in direzione Ovest fino ad incrociare l'orlo del terrazzo fluviale che si segue verso Nord, abbandonandolo poi attraverso linee di mappali, per raggiungere la Roggia Pallavicina in direzione di Cornaleto; il confine del parco piega a Nord sulla strada per Trecca fino al confine comunale.

Gombito — Si prosegue sulla strada per Trecca, si esclude tale frazione e si raggiunge l'orlo del terrazzo fluviale verso Ovest; si segue l'orlo stesso per circa 1 km e si prosegue a Nord, lungo limiti di mappali, fino a raggiungere la roggia Bocchello, coincidente con il confine comunale con Castelleone.

Ripalta Arpina — Si costeggia il confine comunale in direzione Nord attraversando lo stretto corridoio di circa 350 m che si protende verso l'Adda; il confine del parco prosegue a Ovest lungo una strada campestre fino alla Cascina Saragozza, che coincide con il confine comunale di Montodine.

Montodine — Si prosegue per la strada che collega la cascina Saragozza con Montodine e, attraverso limiti di mappali, si esclude il centro edificato, incrociando la strada per Gombito e la statale per Castiglione d'Adda; si piega poi a Nord fino a raggiungere il fiume Serio, che si segue fino ad incrociare la vecchia strada per Moscazzano, fino al confine comunale.

Moscazzano — Si segue la vecchia strada Montodine-Moscazzano fino ad incrociare la nuova strada provinciale per Credera, si include la villa con parco posto ai confini dell'abitato oltre la strada provinciale, che poi si segue fino al confine comunale.

Credera Rubbiano — Si segue la strada per Credera fino ad incrociare la vecchia sede, si devia quindi verso Ovest attraverso limiti di mappali, si esclude la frazione Rovereto e in direzione Nord si raggiunge l'abitato di Credera; si piega poi ad Ovest per 150 m e si ritorna a Sud fino alla strada campestre in direzione Ovest; si prosegue ancora ad Ovest, si piega poi a Nord lungo il canale irriguo fino alla strada Robbiano-Ca' de' Vaghi; si segue infine l'orlo del terrazzo fluviale fino alla strada per Casaletto Ceredano, arrivando al confine comunale.

Casaletto Ceredano — Si prosegue lungo la strada Credera-Casaletto, deviando ad Ovest per escludere l'abitato, fino alla strada per Abbazia Cerreto e al confine comunale e provinciale.

Abbadia Cerreto — Si segue il percorso della S.P. 124 fino al confine comunale.

Corte Palasio — Si segue la S.P. 124, includendo competamente il centro edificato di Corte Palasio; si

prosegue lungo la strada provinciale fino alla frazione Cadilana, escludendola, e si arriva al confine comunale.

Lodi — Il confine del parco coincide con la strada comunale per Fontana, escludendo i depositi dell'Azienda pubblica autotrasporti; si segue poi una linea spezzata lungo limiti di mappali, fino alla strada comunale in direzione Sud-Ovest; si esclude la parte di vecchia edificazione e, deviando verso Ovest, si segue la via comunale parallela all'Adda, fino al bivio per Boffalora d'Adda, si costeggia la strada per Boffalora e si prende poi la strada interaziendale in direzione Nord e quindi Nord-Ovest fino ad incrociare la strada per Boffalora (S.P. 25) che si segue fino al confine comunale.

Boffalora d'Adda — Abbandonando la S.P. 25 per escludere l'abitato, si raggiunge il confine con la provincia di Cremona riprendendo nuovamente la S.P. 25.

Spino d'Adda — Si segue la S.P. 25 per Spino d'Adda, abbandonandola per escludere l'adiacente azienda agricola e riprendendola poi fino all'edificazione di Spino, che si esclude attraverso limiti di mappali in direzione prima Ovest e poi Nord, fino a raggiungere la S.S. 415; si devia verso Nord attraverso strade comunali ed interaziendali, si costeggia l'orlo del terrazzo fluviale fino a raggiungere il confine con la provincia di Milano, che si segue fino a raggiungere il confine comunale con Rivolta d'Adda.

Rivolta d'Adda — Si segue il confine provinciale fino all'altezza della strada campereccia per la cascina Capannone e si devia verso Est fino alla strada per Rivolta d'Adda, che si segue fino all'abitato; si piega ad Ovest in direzione della cascina Dosso, intersecando la roggia Legazzo; si prosegue a Nord per strade camperecce fino a raggiungere la strada per Trucazzano all'altezza di Villa del Sole; lungo la stessa strada, si piega ad Est per circa 600 m, si riprende a Nord una strada campereccia in direzione della cascina Rampino; lungo strade camperecce verso Nord-Est si raggiunge la cascina Pescia quindi si prosegue a Nord per 500 m. e in seguito ad Est e si attraversa la strada per Cassano all'altezza della Cascina Rancata; si prosegue ad Est lungo la strada di Pandina, che indica il confine con la provincia di Bergamo; si segue tale confine fino al punto di intersezione fra le provincie di Bergamo, Cremona e Milano.

**LEGGE REGIONALE 16 settembre 1983, n. 82**

**Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro.**

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

ha approvato

**IL COMMISSARIO DEL GOVERNO**

ha apposto il visto

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

promulga

la seguente legge regionale:

**Art. 1**

(Istituzione del parco)

1. È istituito il Parco naturale della Valle del Lambro, ai sensi del Titolo II, Capo II della legge regionale « Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale ».

**Art. 2**

(Confini)

1. Il parco comprende le aree delimitate nella planimetria in scala 1:25.000 (allegato A), così come descritte nell'allegato B, che formano parte integrante della presente legge.

2. I confini del parco sono delimitati a cura del Consorzio di cui al successivo art. 3, da tabelle con la scritta « Parco Valle Lambro », aventi le caratteristiche di cui all'art. 32 della predetta legge regionale.

**Art. 3**

(Ente di gestione)

1. La gestione del parco è affidata ad un Consorzio fra i comuni di: Albavilla, Albiate, Alserio, Anzano del Parco, Arcore, Arosio, Besana Brianza, Biassono, Bosisio Parini, Briosco, Carate Brianza, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Eupilio, Erba, Giussano, Inverigo, Lambrugo, Lesmo, Lurago d'Erba, Macherio, Merone, Monguzzo, Monza, Nibionno, Pusiano, Rogeno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta e le province di Como e di Milano.

2. Sono membri dell'assemblea i presidenti dei Consorzi di depurazione « Alto Lambro e Piani d'Erba » e « Alto Lambro ».

3. Il Consorzio del parco ha sede a Triuggio.

4. I comuni interessati funzionalmente all'attività del Consorzio possono fare domanda di adesione allo stesso; su tale domanda si esprime l'assemblea consortile a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

**Art. 4**

(Statuto del Consorzio)

1. Lo Statuto del Consorzio deve prevedere:

a) l'affidamento della direzione tecnica del parco ad un direttore;

b) l'istituzione di un comitato scientifico;

c) forme e modalità di periodica consultazione — anche attraverso la partecipazione, su invito del Presidente, senza voto deliberativo, alle riunioni dell'assemblea — delle associazioni culturali, naturalistiche, ricreative, venatorie e piscatorie operanti nella zona, nonché dei rappresentanti delle categorie economiche maggiormente interessate ed in particolare di quelle agricole.

**Art. 5**

(Direttore)

1. Il direttore del parco è nominato, per la durata di

cinque anni, tra esperti provvisti dei necessari requisiti di professionalità e può essere riconfermato.

2. La nomina è disposta dall'assemblea del Consorzio, previo avviso pubblico e valutazione comparativa tra i candidati.

3. Il direttore può essere altresì scelto per chiamata tra coloro che rivestono la carica di direttore di altro parco nazionale o regionale.

4. Il direttore è membro di diritto del comitato scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio direttivo del Consorzio.

#### Art. 6

(Formazione del piano territoriale)

1. Il piano territoriale di coordinamento del parco è adottato dal Consorzio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è approvato secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

#### Art. 7

(Riserva naturale « Riva orientale del lago d'Alserio »)

1. Il Consorzio gestisce anche la riserva naturale « Riva orientale del lago d'Alserio », istituita ai sensi dell'art. 37 della legge regionale di cui al precedente art. 1.

#### Art. 8

(Norme di salvaguardia)

1. Fatte salve le disposizioni più restrittive previste dagli strumenti urbanistici vigenti o da altre leggi regionali, all'interno del perimetro del parco, fino alla data di pubblicazione della proposta di piano territoriale e comunque per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme di salvaguardia di cui ai successivi commi.

2. Nelle zone agricole è consentita la costruzione delle sole strutture edilizie strettamente pertinenti la conduzione di fondi agricoli, nel rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 7 giugno 1980, n. 93, limitatamente ad imprese agricole che abbiano le seguenti caratteristiche:

— imprese con attività diretta esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;

— imprese dedite all'allevamento di bovini, equini, ovini, ovvero ad allevamenti avicoli o cunicoli, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame;

— imprese dedite all'allevamento di suini, che dispongano per l'attività di allevamento di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 20 quintali di peso vivo di bestiame.

3. Le imprese di cui al comma precedente possono altresì esercitare attività di trasformazione dei prodotti, purché le materie prime trasformate provengano per almeno 2/3 dall'attività di coltivazione del fondo o di allevamento.

4. All'esterno del perimetro dei centri edificati di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, non sono consentiti:

a) la costruzione di recinzioni delle proprietà se non con siepi, salvo le recinzioni temporanee a protezione delle aree di nuova piantagione e quelle strettamente pertinenti agli insediamenti edilizi, urbani ed agricoli, per le quali è comunque richiesta la concessione edilizia;

b) la chiusura dei sentieri pubblici o di uso pubblico;

c) la chiusura degli accessi ai corpi d'acqua;

d) l'ammasso anche temporaneo di materiali di qualsiasi natura all'esterno delle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi o dei cantieri nei quali tali materiali vengono utilizzati, fatta eccezione per l'ammasso di stallatico in attesa di interrimento per la normale pratica agronomica;

e) l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica per il servizio del parco e quella viaria e turistica.

5. È vietato inoltre in tutto il territorio del parco:

a) il livellamento dei terrazzamenti dei declivi;

b) il transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

c) l'allestimento di impianti fissi e di percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi con mezzi motorizzati;

d) la riduzione a coltura delle aree boschive, ivi compresa l'introduzione delle colture artificiali del pino o di altra specie arborea a rapido accrescimento;

e) la distruzione o l'alterazione di zone umide, quali paludi, torbiere, stagni, lanche, fontanili, fasce marginali dei fiumi e dei laghi, ivi comprese le praterie ed i boschi inondati lungo le rive;

f) la navigazione da diporto con natanti a motore, ad eccezione delle attività gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano sul lago di Pusiano.

6. Le prescrizioni di cui all'art. 8 della l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, relative al taglio di piante isolate, di giardini e filari stradali, sono estese a tutto il territorio del parco.

7. Lungo le sponde dei torrenti Bevera e Pegorino e dei laghi di Alserio e Pusiano si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 39 e 42 della l.r. 15 aprile 1975, n. 51.

8. È vietata l'apertura di nuove cave.

9. È vietata l'attivazione di nuove discariche di qualsiasi tipo, salvo quelle a scopo di bonifica o di ripristino ambientale, che possono essere autorizzate, sentito il Consorzio del parco, dalla data di formazione dei suoi organi.

10. L'allestimento dei campeggi stabili è disciplinato dalla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71.

11. È vietato l'allestimento e l'ampliamento dei villaggi turistici, di cui alla l.r. 10 dicembre 1981, n. 71.

#### Art. 9

(Norma transitoria)

1. Fino alla data di elezione del presidente del Con-

sorzio, le competenze allo stesso attribuite dalla l.r. 27 gennaio 1977, n. 9, spettano al Presidente della Giunta regionale.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 16 settembre 1983

Giuseppe Guzzetti

(Approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 28 luglio 1983 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 9 settembre 1983 prot. n. 22502/10963)

#### ALLEGATO B)

### Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro

#### RELAZIONE DESCRITTIVA DEI CONFINI

La descrizione parte dall'intersezione dei confini amministrativi dei comuni di Merone, Monguzzo ed Erba, in prossimità della località Ponte Nuovo e percorre il parco in senso antiorario.

Viene pertanto descritta da Nord a Sud la sponda destra (occidentale), e da Sud a Nord la sponda sinistra (orientale) del Lambro.

#### A) Sponda destra (descrizione da Nord a Sud)

Erba — Il confine del parco segue in direzione Nord la ferrovia F.N.M. per Canzo-Asso, coincidendo con il confine comunale fra Erba e Merone, fino all'altezza dell'acquedotto « Ciceri »; prosegue quindi in direzione Ovest-Nord-Ovest, seguendo sentieri di campagna e limiti di mappali, fino alla strada Erba-Alserio; si porta quindi su Viale Brianza fino al confine comunale in modo da inglobare la vasta piana verde che circonda il lago di Alserio e la riserva naturale « Riva orientale del lago di Alserio »; il confine del parco prosegue quindi lungo il confine comunale fra Erba e Albavilla in direzione del lago fino ad incontrare nuovamente la strada per Alserio, includendo il versante erbeso della valle di Carcano.

Albavilla — Il tratto di parco nel territorio di Albavilla è compreso fra il lago e la strada Erba-Alserio, con inclusione della valle che passa a Nord della frazione Carcano inferiore.

Alserio — La strada Erba-Alserio forma il confine del parco, escludendo l'edificato di Alserio e immettendosi sulla strada per Anzano del Parco in direzione Sud; in località « Guiasca » viene esclusa una porzione edificata fino al confine comunale.

Anzano del Parco — Il confine del parco ripiega in direzione del nucleo storico di Anzano, in modo da includere la villa « Carcano » ed escludere il centro abitato; quindi in direzione Sud, raggiunge la ferrovia Como-Lecco, che viene seguita fino alla « Cascina Tarchini » ed al confine comunale.

Monguzzo — Sempre lungo la ferrovia viene interessata una breve porzione del territorio di Monguzzo.

Lurago d'Erba (I Parte) — Il confine del parco segue la ferrovia fino al passaggio a livello della strada Valassina, che viene percorsa in direzione Sud fino

alla « cascina Casalta »; prosegue quindi ad Est includendo la località « I Ronchi » e raggiungendo poi il confine comunale.

Lambrugo — Viene esclusa la località « Cadea » e, proseguendo verso Sud, si costeggia il centro edificato fino alla località « Cascina Giulia »; il confine si porta quindi in direzione del Lambro, per escludere le adiacenti costruzioni industriali e raggiungere il confine comunale, che segue in senso orario fino a « Cascina Pamelasca ».

Lurago d'Erba (II Parte) — Attraverso limiti di mappa in direzione Nord, viene raggiunta la S.S. 342 « Briantea » fino all'incrocio con la strada « Valassina » che viene seguita verso Sud, in modo da includere la « Villa Sormani » ad escludere le edificazioni all'altezza del semaforo, proseguendo a Est fino al confine comunale, in modo da escludere il centro edificato.

Inverigo — Dalla località « Cascina S. Angelo », attraversando la ferrovia, si escludono le aree edificate intorno a Novate e si prosegue quindi a Ovest all'altezza del progettato centro sportivo; si segue poi la strada, fino ad includere completamente « S. Maria della Noce » e il parco con la villa della « Rotonda », il cui muro di cinta costituisce il confine del parco fino ad incrociare la ferrovia; verso Sud a valle della ferrovia e poi a Ovest, si esclude la località « Villa Romana » con le relative aree di sviluppo urbanistico e si include invece il bosco del « Roccio »; si escludono poi i centri di « Romano Brianza » e « Guiano », arrivando al confine comunale.

Arosio — Il confine del parco coincide con la strada Valassina fino al confine comunale.

Giussano — Il confine del parco prosegue lungo la strada Valassina fino all'altezza di cascina « Lazzaretto », piega a Est escludendo cascina « Peschiera », prosegue in direzione Sud-Est fino al confine comunale con Verano Brianza all'altezza di cascina « Serenella », che viene esclusa.

Verano Brianza — Il confine del parco prosegue lungo il confine comunale con Giussano fino all'altezza della strada che collega Verano con la località « Gallazza », quindi prende direzione Sud-Sud-Est lungo limiti di mappali, verso il cimitero (incluso) e poi fino alla Chiesa (inclusa); il confine interessa parte del nucleo storico di Verano, si appoggia alla vecchia strada Carate-Giussano e, attraverso limiti di mappali in direzione Sud-Sud-Ovest, raggiunge il confine comunale.

Carate Brianza — Dal confine comunale si prosegue, in direzione del nucleo abitato, viene inclusa « Villa Negri » e il castello, si raggiunge la strada che collega Carate con Verano, si escludono le edificazioni e si raggiunge il cimitero (incluso); si segue poi la strada parallela al Lambro che congiunge Agliate con Carate, quindi in direzione Sud-Est si interseca la strada Carate-Besana; procedendo parallelamente al Lambro la fascia a parco si riduce a circa un centinaio di metri, per allargarsi nuovamente verso l'ospedale Vittorio Emanuele III (escluso); raggiunge infine la strada Valassina fino al confine comunale.

Albate — Proseguendo sulla strada Valassina, si escludono le prime abitazioni di Albate, in quanto il confine prende direzione Nord-Est fino a via Malpensata per proseguire parallelamente al Lambro, ad una distanza di circa 200 m, fino a « Villa Viganò » (inclusa); si piega poi a Sud-Ovest verso la strada Albate-Sovico che coincide con il confine comunale.

Sovico — Si prosegue lungo il confine comunale

con Albiate in direzione Sud-Est fino al cimitero (escluso), quindi in direzione Est-Nord-Est ci si immette sulla strada che da Albiate porta alla località «Pescatore» (inclusa); successivamente, attraverso linee di mappali in direzione Sud-Est, il confine passa in adiacenza alla strada che dal centro abitato porta al fiume; sempre attraverso linee di mappali, si escludono le cascine «Visconti» e «Belvedere», fino al confine comunale.

Macherio — In direzione Est-Sud-Est il confine del parco raggiunge il confine comunale con Biassonno includendo «Cascina Garibaldi» e «Villa Visconti», attraverso limiti di mappale.

Biassonno — Il confine comunale fra Biassonno e Macherio costituisce il confine del parco; viene incluso il cimitero di Biassonno, quindi in direzione Sud-Sud-Est, attraverso limiti di mappale, viene escluso il centro edificato di Biassonno, fino al muro di cinta del parco di Monza, fino a portarsi sulla strada Vedano-Biassonno, includendo un'area posta a Nord della curva dell'Autodromo, e proseguendo a Sud lungo la strada stessa, fino al confine comunale.

Vedano al Lambro — Viene seguita la strada Biassonno-Vedano fino a Villa «Litta-Bolognini» (inclusa); viene escluso il centro edificato di Vedano fino a raggiungere la strada che costituisce il confine comunale con Monza.

#### B) Sponda sinistra (descrizione da Sud a Nord)

Monza — Viene seguita la recinzione del parco di Monza, includendo la «Villa Reale». Il confine del parco, lungo la recinzione del parco di Monza, prende la direzione Nord e si attesta sul confine comunale di Villasanta.

Villasanta — All'altezza della località «S. Giorgio» il confine del parco esclude «Villa Nuova», incrocia la roggia «Ghiringhello» quindi a Est si porta sulla strada Villasanta-Lesmo che viene percorsa fino al confine comunale.

Arcore — Dalla strada Villasanta-Lesmo, il confine del parco prende direzione Est, include una piccola porzione di Villasanta, coincide con il confine comunale Arcore-Villasanta e piega a Nord, parallelamente alla strada; si raggiunge il confine comunale con Lesmo, escludendo la località «La Cà».

Lesmo — Il confine del parco prosegue in direzione Nord sulla strada Villasanta-Lesmo, fino alla località «Peregallo», che viene parzialmente inclusa; successivamente si immette sulla nuova strada Arcore-Triuggio fino a Gerno, sottopassando la ferrovia; a Gerno il confine prosegue ad Est-Nord-Est, lungo la strada in salita che porta al centro di Lesmo, includendo «Villa Somaglia»; esclusa poi l'area urbanizzata e presa la strada per Correzzana fino alla «Cascina Redaelli», coincide con il confine comunale e lo segue fino al torrente Pegorino.

Triuggio — Il confine del parco coincide con il confine comunale fra Triuggio e Correzzana, fino alla località «Zuccone Robasacco», includendo la Villa del Sacro Cuore; attraverso limiti di mappali in direzione Nord, poi Ovest, incrocia la strada Canonica-Besana Brianza, escludendo la frazione Tregasio di Besana Brianza; prosegue attraverso strade camperece e limiti di mappale verso Nord, parallelamente alla strada «Tregasio-Montesiro», fino al confine comunale.

Besana Brianza — Mantenendo la stessa direzione Nord, il confine del parco raggiunge l'incrocio con la strada Casatenovo-Villa Raverio; tale strada viene percorsa verso Ovest fino all'incrocio con la strada Be-

sana-Carate, includendo lo scaricatore della «Brovada»; il confine prosegue fino all'incrocio con la strada per Calò e quindi, attraverso limiti di mappali parallelamente a Sud (circa 200 m) della strada Carate-Besana, raggiunge il confine comunale con Carate, dopo aver intersecato la ferrovia. Quindi, in direzione Nord-Nord-Ovest il confine del parco supera «Navara Alta» (inclusa), raggiunge Via Costa, che viene seguita verso Nord-Est, fino alla strada Carate-Renate; piega quindi ad Ovest verso Vergo in Via Silvio Pellico, si immette in via S. Ambrogio fino al confine comunale con Carate, all'altezza della «Cascina S. Antonio»; il confine ripiega poi a Nord, parallelamente alla strada per Zoccorino (escluso) e segue l'orlo del terrazzo fluviale in direzione Nord-Est, escludendo «Cascina Siserana»; raggiunge quindi nuovamente la strada Carate-Renate, esclude Cascina Visconti, si immette nella strada per Naresso, che viene seguita escludendo il solo centro edificato di Naresso Inferiore, e quindi nella strada in direzione Nord verso Capriano fino al confine comunale.

Briosco — Raggiunta «Cascina Ceregallo», il confine del parco prosegue in direzione Sud-Sud-Ovest, esclude «Cascina Mornata» e percorre la strada Briosco-Veduggio; prima in direzione Nord, poi Ovest esclude Cascina Mombello e include «Cascina Nuova», interseca successivamente la strada Capriano-Romano Brianza, esclude gli insediamenti industriali e il centro di Capriano, poi con segmenti irregolari, passando per la località «S. Sebastiano», raggiunge il confine comunale.

Veduggio con Colzano — Dal confine comunale, verso Est, sulla strada Capriano-Veduggio, vengono esclusi il centro edificato di Veduggio e gli insediamenti industriali; si raggiunge la strada per Nibionno fino al confine con la provincia di Como.

Nibionno — Il confine del parco proviene dalla strada di Veduggio, seguendo il confine provinciale, esclude la località «Gaggio» e gli insediamenti industriali di «Cascina S. Giuseppe», attraversa la strada «Briantea» ed esclude il centro edificato, lasciando all'esterno anche le località «Tabiago», «Cibrone» e «Cibroncello Superiore»; infine, sempre in direzione Nord, raggiunge il confine comunale.

Costa Masnaga — Dal confine comunale lungo la strada per Musico, il parco include «Cascina Bellavista» ed esclude le edificazioni di Musico, include una parte di «Tregolo», percorre la strada per Rogeno, supera il torrente Bevera e raggiunge il confine comunale.

Rogeno — Il confine del parco prosegue sulla strada Costa Masnaga-Rogeno, fino all'altezza di «Cascina Antonietta», prende la strada Lambrugo-Rogeno, fino all'altezza di «Cascina Carla», include il rilievo posto ad Ovest di Rogeno ed esclude il centro abitato; si immette poi sulla strada per «Casletto» fino alla ferrovia Como-Lecco, esclude l'abitato di Casletto fino alla nuova strada per Merone, quindi segue la stessa in direzione Est fino al confine comunale.

Bosisio Parini — Il confine del parco corre in adiacenza alla strada Casletto-Bosisio, fino alla località «Garbagnate Rota», che viene esclusa con le sue edificazioni a carattere industriale ed artigianale rivolte verso il lago di Pusiano; viene quindi inclusa nel parco solo una fascia variante da 100 a 50 m dal lago; a Nord di Garbagnate viene ripresa la strada per Bosisio, con la conseguente inclusione del cimitero; alle prime edificazioni di Bosisio, il confine si riporta verso il lago fino a raggiungere la strada in salita per la casa del Parini, includendo in tal modo



il vecchio nucleo storico di Bosisio; si prosegue quindi a Nord Est fino a raggiungere nuovamente la strada rivierasca in direzione di Cesana Brianza fino al confine comunale.

Cesana Brianza — Lungo la strada rivierasca, il confine del parco prosegue fino ad escludere i complessi industriali posti nella piana torbosa e raggiungere il confine comunale.

Pusiano — Escludendo una porzione di zona a lago già compromessa, il confine del parco si riporta sulla strada rivierasca Como-Lecco e la segue in direzione Ovest fino al confine comunale con Eupilio.

Eupilio — Il confine del parco prosegue lungo la strada Como-Lecco fino al confine comunale.

Erba — Dalla strada Como-Lecco, si segue il confine con Eupilio fino alla roggia «Molinara»; escludendo l'area industriale si ritorna sulla strada Como-Lecco, che viene seguita fino al torrente «Lambrone», in prossimità dell'incrocio con la strada «Valassina»; seguendo il «Lambrone» in direzione Sud-Est e attraverso segmenti irregolari parallelamente alla Valassina verso la roggia «Gallarana», si raggiunge il confine comunale con Merone.

Merone — Il confine del parco segue la roggia «Gallarana» in direzione Sud-Ovest per circa 500 m, attraversa la nuova Valassina, si porta a Ovest della vecchia Valassina includendo il progettato parco giochi; raggiunge poi il fiume Lambro e lo segue fino al ponte della strada che collega «Ponte Nuovo» con «Il Maglio», sottopassa la ferrovia, include «Il Maglio» ed esclude il rilievo sul quale è ubicata la cemenzeria; si immette quindi sulla strada per Baggero-Lambrugo, all'altezza della Cascina Ceppo», attraversa la ferrovia e raggiunge il confine comunale.

Monguzzo — Il confine del parco proviene da Est sulla strada che da «Cascina Ceppo» porta alla frazione «Nobile», escludendone il complesso edificato, attraversa la strada Valassina, include il castello di Monguzzo ed esclude le località «Cascina Enrichetta» e «Solferino»; piega poi ad Est includendo «Cascina Nuova», prosegue in direzione Est-Nord-Est per strade consortili, arriva al cimitero (incluso) e, lungo limiti di mappali, raggiunge «Cà del Ponte» e la roggia «Ghiringhella»; dopo circa 150 m ad Est, arriva all'intersezione dei confini comunali di Monguzzo-Merone-Erba.

